

## **Relazione dell'OIV allegata al documento di validazione (16 luglio 2019) della Relazione di performance del Ministero dell'economia e delle finanze anno 2018**

In base a quanto previsto dall'articolo 14, comma 4, lett. c), del d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, nonché dall'art. 4, comma 2, lett. g), del dPCM 15 giugno 2016, 158<sup>1</sup>, l'OIV provvede alla validazione della Relazione di performance del MEF, a condizione che la stessa sia redatta in forma sintetica, chiara e di immediata comprensione ai cittadini e agli altri utenti finali, assicurandone nel contempo la visibilità attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione e sul Portale della performance.

L'impianto normativo stabilito dal predetto d.lgs. n.150/2009, pur rimanendo inalterato nelle sue linee generali, ha subito modifiche ad opera del d.lgs. 25 maggio 2017, n. 74, che ha introdotto talune innovazioni nella tempistica e in particolare negli elementi da tenere in considerazione ai fini della validazione.

Il quadro degli indirizzi concernenti i contenuti, le modalità di redazione e approvazione della Relazione, nonché di validazione da parte dell'OIV, definito in precedenza dalle delibere CIVIT/ANAC<sup>2</sup> è stato infatti oggetto di modifiche da parte del Dipartimento della funzione pubblica (DFP), attraverso le Linee guida n.3, emanate nel mese di novembre 2018.

Oggetto della validazione è la Relazione di performance, approvata dall'Organo di indirizzo politico-amministrativo. La Relazione evidenzia a consuntivo i risultati raggiunti rispetto agli obiettivi programmati e alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti, nonché il bilancio di genere realizzato.

La validazione della Relazione, come indicato nelle citate Linee guida, deve essere intesa come validazione del processo di misurazione e valutazione della performance attuato dall'amministrazione. Ciò in linea con il ruolo dell'OIV, deputato ad assicurare, dal punto di vista metodologico, la correttezza e coerenza del sistema di misurazione e valutazione lungo l'intero ciclo della performance, ivi compresa l'ultima fase di rendicontazione dei risultati.

La validazione da parte dell'OIV della Relazione costituisce condizione inderogabile per l'accesso ai sistemi premianti (art.14, comma 6, d.lgs. n.150/09).

La presente Relazione, predisposta al termine del processo di validazione, in coerenza con quanto previsto nelle predette Linee guida, accompagna il documento di validazione della Relazione sulla performance del MEF per l'anno 2018.

### Ambiti di validazione

L'oggetto della validazione, sulla base di quanto previsto dal quadro normativo vigente sopra delineato, si articola in più ambiti:

- a) la conformità della Relazione alle disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 150/09 e alle indicazioni fornite nella Linee guida del DFP n. 3.

Più in dettaglio, occorre verificare che la Relazione di performance contenga gli elementi essenziali di cui all'art. 10 c.1 lett. b) del predetto decreto legislativo, ovvero l'evidenziazione a consuntivo dei

<sup>1</sup> Regolamento recante determinazione dei limiti e delle modalità di applicazione delle disposizioni dei titoli II e III del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, al Ministero dell'economia e delle finanze e alle Agenzie fiscali.

<sup>2</sup> Delibere n. 5/2012 e n.6/2012.

risultati organizzativi ed individuali raggiunti rispetto agli obiettivi e indicatori programmati e alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti e il bilancio di genere realizzato e redatta secondo le indicazioni di cui alle Linee guida del DFP n.3;

- b) la sinteticità e chiarezza dei contenuti, in considerazione della sua funzione di *accountability* (art.14, comma 4, lett. c) d.lgs. n.150);
- c) la comprensibilità immediata della Relazione, anche per i cittadini ed utenti finali, per favorire il controllo sociale diffuso sui risultati e sulle attività delle amministrazioni (art. 14, comma 4, lett. c), d.lgs. 150);
- d) le risultanze delle valutazioni realizzate con il coinvolgimento dei cittadini o degli altri utenti finali per le attività ed i servizi rivolti, nonché i dati e le elaborazioni fornite dall'amministrazione, secondo le modalità indicate nel Sistema di misurazione e valutazione della performance (SMVP).
- e) la validazione si riferisce non solo al documento di rendicontazione, ma anche al processo di misurazione e valutazione svolto dall'amministrazione, attraverso il quale sono rendicontati i risultati riportati nella Relazione di performance.

La validazione si compone di due fasi:

- ✓ il procedimento attraverso il quale l'OIV verifica il processo e i contenuti della Relazione di performance;
- ✓ la formulazione di un giudizio di sintesi, espresso nei seguenti termini:
  1. validazione della Relazione: quando tutti i criteri di cui all'elenco precedente risultano soddisfatti;
  2. mancata validazione della Relazione: quando per alcuni dei suddetti criteri si registrano significative criticità. In tal caso ciascun OIV stabilisce, assumendosene la responsabilità, quali e quante sono le criticità che risultano ostative al rilascio della validazione;
  3. validazione della Relazione con osservazioni: quando vengono registrate alcune criticità che l'OIV non reputa tali da inficiare il processo di validazione, ma che meritano, comunque, di essere segnalate per poter essere corrette in occasione del successivo ciclo di pianificazione e programmazione. In questo caso, l'OIV ha cura di verificare che l'amministrazione abbia adeguatamente recepito le suddette osservazioni, dandone conto nella Relazione sul funzionamento complessivo del Sistema dell'anno successivo.

**L'OIV valida la presente Relazione con osservazioni.**

### Il processo di validazione e i soggetti coinvolti

Con riferimento al processo di validazione e ai soggetti coinvolti, le fasi possono essere così sintetizzate:

- ✓ la Relazione di performance, elaborata dall'amministrazione in data 28 giugno 2019 è stata approvata da parte dell'Organo di indirizzo politico il 12 luglio 2019 ed inviata all'OIV il 16 luglio 2019;
- ✓ l'OIV ha approfondito gli elementi utili per procedere alla validazione della Relazione, sulla base della metodologia illustrata, utilizzando, anche la diretta interlocuzione con l'amministrazione per acquisire le informazioni necessarie, ivi comprese le modalità di cui all'art. 14, comma 4-ter;<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> L'OIV può procedere alla verifica dei dati accedendo a tutti gli atti, documenti e sistemi informativi utili all'espletamento dei propri compiti, anche attraverso l'esecuzione di controlli a campione.

- ✓ l'OIV ha elaborato il documento di validazione in data 16 luglio 2019 riportando le evidenze relative agli elementi di cui ai criteri presenti nelle Linee Guida n.3 Dipartimento funzione pubblica e utilizzando i dati e le elaborazioni fornite dall'amministrazione, secondo le modalità indicate nel SMVP (art. 14, comma 4 bis ultimo capoverso d.lgs. n. 150/09) e lo formalizza;
- ✓ il documento di validazione sarà inviato all'amministrazione e pubblicato sul sito istituzionale del Ministero e sul Portale della performance;
- ✓ l'OIV, infine, verifica lo svolgimento di tale adempimento.

### Metodologia di validazione

Per quanto concerne la metodologia impiegata per il processo di validazione, l'OIV ha ritenuto di avvalersi dei seguenti criteri<sup>4</sup>:

- I. coerenza fra contenuti della Relazione e contenuti del Piano della *performance* relativo all'anno di riferimento;
- II. presenza nella Relazione dei risultati relativi agli obiettivi (sia di *performance* organizzativa che individuale) inseriti nel Piano;
- III. verifica che nella misurazione e valutazione delle *performance* si sia tenuto conto degli obiettivi connessi all'anticorruzione e alla trasparenza;
- IV. verifica del corretto utilizzo del metodo di calcolo previsto per gli indicatori;
- V. affidabilità dei dati utilizzati per la compilazione della relazione (con preferenza per fonti esterne certificate o fonti interne non auto dichiarate, prime tra tutte il controllo di gestione);
- VI. effettiva evidenziazione, per gli obiettivi e rispettivi indicatori, degli eventuali scostamenti riscontrati fra risultati programmati e risultati effettivamente conseguiti, con indicazione della relativa motivazione;
- VII. adeguatezza del processo di misurazione e valutazione dei risultati descritto nella Relazione, anche con riferimento agli obiettivi non inseriti nel Piano;
- VIII. conformità della Relazione alle disposizioni normative vigenti e alle linee guida del DFP<sup>5</sup>;
- IX. sinteticità della Relazione (lunghezza complessiva, utilizzo di schemi e tabelle, ecc.);
- X. chiarezza e comprensibilità della Relazione (linguaggio, utilizzo di rappresentazioni grafiche, presenza indice, pochi rinvii ad altri documenti o a riferimenti normativi, etc.).

Per l'attività di verifica l'OIV, sulla base delle esigenze funzionali ed organizzative proprie dell'amministrazione economico-finanziaria, ha tenuto conto degli elementi e delle valutazioni emerse:

- dalla Relazione sul funzionamento complessivo del Sistema di misurazione valutazione trasparenza ed integrità dei controlli interni del MEF relativa all'anno 2018;
- dalla Relazione annuale del Responsabile della prevenzione della corruzione MEF - anno 2018;
- dalla Relazione di performance MEF anno 2018;
- dalla documentazione e dai dati richiesti ai referenti dipartimentali per le singole materie;
- dai dati istruttori per la predisposizione del bilancio di genere 2018;
- dalla lavorazione dei dati e delle informazioni disponibili sul sistema di pianificazione del Ministero (SISP), che ha implicato una sistematica attività di confronto e di analisi, con gli uffici deputati.

<sup>4</sup> Linee guida n.3 Dipartimento funzione pubblica

<sup>5</sup> Linee guida n. 1, n. 2 e n. 3 DFP

L'affidabilità dei dati utilizzati è, assicurata, comunque, dal lavoro di coordinamento e integrazione svolto dagli uffici dei controlli di gestione dipartimentali rispetto a ciascun Centro di responsabilità.

### **Analisi dell'OIV e conclusioni**

Lo scrivente OIV, insediatosi in data 27 novembre 2018, sulla base della documentazione e delle informazioni disponibili, evidenzia quanto segue.

#### **Coerenza tra i contenuti della Relazione e quelli del Piano della performance**

Il Piano della performance 2018-2020 tiene conto dell'impostazione condivisa dai Centri di responsabilità del MEF, nel Laboratorio svolto con il Dipartimento della funzione pubblica, che ha individuato obiettivi specifici triennali. La Relazione di performance per l'anno 2018 riflette tale impianto, illustrando quindi a consuntivo i risultati raggiunti rispetto agli obiettivi specifici triennali e ai relativi obiettivi annuali programmati nel Piano. Le attività e gli obiettivi non dettagliati nel Piano (ad esempio quelli a livello di ufficio, obiettivi individuali ecc.) sono, sulla base di quanto rappresentato dall'Amministrazione, tracciati attraverso le informazioni inserite negli appositi sistemi dedicati.

L'OIV ha, altresì, verificato la conformità della Relazione alle disposizioni contenute nel quadro normativo vigente (d.lgs. n.150/2009 e dPCM n. 158/2016) e alle indicazioni fornite nelle Linee guida n.3 del Dipartimento della funzione pubblica.

**Tempistica** Il dPCM n.158/2016<sup>6</sup> prevede la consuntivazione dei risultati raggiunti rispetto agli obiettivi programmati entro il 31 marzo e la consuntivazione delle risorse riferite agli obiettivi entro il 31 maggio. Per l'anno 2018, le attività di consuntivazione di obiettivi e risorse sul sistema Sisp si sono concluse nella prima decade del mese di giugno; inoltre, le relazioni di accompagnamento da parte dei CdR non sono risultate sempre esaustive. Ciò ha comportato in alcuni casi la necessità di realizzare approfondimenti specifici, che hanno determinato uno slittamento dei tempi di predisposizione, approvazione e validazione del documento in argomento.

#### **Sinteticità, chiarezza e comprensibilità**

Con riferimento alla sinteticità della Relazione, alla sua chiarezza e comprensibilità, l'OIV pur apprezzando lo sforzo fatto dall'amministrazione nell'ottica di una trasparenza complessiva dell'azione amministrativa, rileva, soprattutto nella parte relativa alla descrizione degli obiettivi ed indicatori, ampi margini di miglioramento, in termini di comprensibilità degli oggetti da valutare e delle modalità con cui le valutazioni vengono effettuate.

#### **Coerenza**

Con riferimento alla coerenza tra i contenuti della Relazione e quanto pianificato nel Piano performance, il giudizio è positivo. Infatti, a partire dalle indicazioni contenute nell'Atto di indirizzo 2018<sup>7</sup>, i CDR hanno individuato gli obiettivi triennali e gli obiettivi annuali, intesi come traguardi intermedi da raggiungere, al fine di assicurare il conseguimento dell'obiettivo triennale cui si riferiscono, specificando i risultati attesi, anche nell'ottica di garantire la massima coerenza tra il ciclo della programmazione e il ciclo di bilancio.

#### **Obiettivi ed indicatori: scostamenti e variazioni**

---

<sup>6</sup> Regolamento recante determinazione dei limiti e delle modalità di applicazione delle disposizioni dei titoli II e III del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, al Ministero dell'economia e delle finanze e alle Agenzie fiscali

<sup>7</sup> Atto di indirizzo delle Priorità Politiche del 27/07/2017

Da un esame degli obiettivi e dei relativi indicatori emergono gli scostamenti e le variazioni analizzate nel riquadro di seguito riportato.

Per l'anno 2018, soltanto l'obiettivo 280 "Completare la riforma in attuazione dei decreti legislativi sulla struttura e la gestione del Bilancio dello Stato e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa d.lgs 90/2016 e d.lgs 93/2016" mostra scostamenti rispetto ai target attesi. Su questo obiettivo, il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato ha scelto di verificare gli effetti della riforma in atto in tema di flessibilità gestionale del bilancio dello Stato attraverso due indicatori. In particolare, ha analizzato, nel corso dell'anno, l'andamento dell'incidenza del numero di decreti di variazione del Ministro dell'Economia e delle Finanze rispetto al numero totale di decreti di variazione emanati nel corso dell'esercizio (valore target pari a  $\leq 20\%$ ; valore realizzato pari a 27,80%), attraverso il quale verificare quante variazioni di bilancio, in corso di esercizio, non sono state effettuate direttamente dalle Amministrazioni nell'ambito della flessibilità a loro concessa. Con la stessa finalità, è stata osservata l'incidenza del numero di piani gestionali del bilancio di spesa interessati da variazioni effettuate tramite decreti del Ministro dell'Economia e delle Finanze (DMT<sup>8</sup>) rispetto al numero totale di piani gestionali del bilancio di spesa interessati da decreti di variazione emanati nel corso dell'esercizio (valore target pari a  $\leq 40$ ; valore realizzato pari a 50,70), consentendo di verificare, in maniera più puntuale rispetto al precedente indicatore, quante poste contabili sono state oggetto di variazione, in corso di esercizio, non direttamente dalle amministrazioni. I valori realizzati a fine anno evidenziano scostamenti, rispettivamente, del +39% e del +26,75%, mostrando come i valori realizzati non si siano ridotti come atteso. Al riguardo, il Dipartimento ha fatto presente come la maggiore flessibilità gestionale, introdotta con il completamento della riforma del Bilancio e realizzata tramite vari strumenti (le azioni, la facoltà di stabilizzare le riassegnazioni di entrate, la revisione della tipologia di decreto necessario per effettuare alcune variazioni in gestione), consenta la riduzione del valore degli indicatori sopra riportati. Tuttavia, i risultati conseguiti sono stati condizionati dall'aumento della percentuale di DMT, che, nel corso del 2018, sembrano in gran parte derivare da un incremento del ricorso a riassegnazione di entrate e fondi da ripartire. Sulle riassegnazioni di entrate pesano, infatti, una serie di disposizioni che prevedono alcune riassegnazioni tecniche come la chiusura di alcune contabilità speciali. Sono, inoltre, aumentate le riassegnazioni classiche, relative a entrate di scopo. Per quanto riguarda, invece, la riconduzione al regime di contabilità ordinaria delle gestioni contabili operanti a valere su contabilità speciali o conti correnti di tesoreria, al fine di una loro eliminazione, la RGS ha osservato l'andamento dell'incidenza delle risorse versate all'entrata del bilancio dello Stato, a seguito dell'eliminazione delle gestioni di tesoreria, rispetto alla spesa primaria definitiva, stanziamenti di spesa complessivi al netto dei rimborsi di passività finanziarie e degli interessi passivi (valore target pari a 0,50). Tale ulteriore indicatore, volto a misurare gli effetti del processo di superamento delle gestioni di tesoreria, originariamente alimentate da stanziamenti di spesa del Bilancio dello Stato (art. 44-ter della legge 196/2009), attraverso l'incremento della rappresentatività del Bilancio e la riduzione della spesa gestita tramite la tesoreria, ha conseguito un valore pari a 0,22, evidenziando uno scostamento del -56%. Il Dipartimento ha fatto presente che il risultato non è ascrivibile a una mancata realizzazione del processo di chiusura delle gestioni di tesoreria, ma ad alcuni eventi sopraggiunti - come, tra gli altri, la proroga di talune gestioni oltre il 31.12.2018 o la presenza di somme pignorate - non prevedibili in fase di determinazione dell'obiettivo, che hanno ridotto l'importo dei versamenti all'entrata finora realizzati.

Con riferimento all'obiettivo n. 496 "Predisposizione atti di pianificazione strategica - atti di indirizzo e direttiva generale - per supportare il ministro nelle funzioni di indirizzo politico/amministrativo", uno degli indicatori dell'obiettivo è stato neutralizzato, in quanto il cambio dei vertici politici-amministrativi del MEF, dovuto alle elezioni politiche, ha determinato una dilatazione generale della tempistica e uno slittamento dei documenti di pianificazione relativi al triennio 2019-2021 e, pertanto, l'Atto di indirizzo delle priorità politiche 2019, non è stato emanato, si è così attribuito il suo peso all'altro indicatore.

Con riferimento all'obiettivo 282 "Contribuire al processo di modernizzazione della pubblica amministrazione attraverso la razionalizzazione e la realizzazione di sistemi informatici, nonché la condivisione delle informazioni", il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, a seguito di diverse scelte strategiche intervenute in corso d'opera, ha ritenuto di dover rimodulare l'obiettivo nel corso del 2018, non realizzando il progetto di definizione del porting applicativo del sistema PRELEX<sup>9</sup> sul sistema RED<sup>10</sup>, come rappresentato in sede di monitoraggio intermedio. Tale modifica ha coinvolto anche il piano operativo sottostante.

**Integrazione** Relativamente al **processo di integrazione** tra il Piano della performance e le misure adottate nel Piano triennale prevenzione della corruzione e trasparenza, l'OIV considera di particolare interesse un indicatore comune in termini di misure di prevenzione della corruzione adottate dal MEF nell'esercizio di riferimento (%). Sarebbe tuttavia auspicabile che tali misure fossero più chiaramente collegate agli obiettivi

<sup>8</sup> "Decreto del Ministro del Tesoro"

<sup>9</sup> Sistema informativa a supporto dell'attività pre-legislativa

<sup>10</sup> Sistema di protocollo informatico e della gestione documentale

dei CDR e dei dirigenti competenti, in modo da rafforzare l'integrazione tra le azioni svolte dalle varie unità per il raggiungimento dell'obiettivo comune di prevenzione della corruzione.

### **Affidabilità**

Con riferimento all'**affidabilità** dei dati, si ritiene necessario precisare che ai fini delle verifiche per il MEF, il processo di pianificazione, monitoraggio e consuntivazione è supportato dal sistema informativo dedicato (SisP), presidiato dalla STP ed alimentato dai Centri di responsabilità; i dati e la reportistica, sono accessibili dall'OIV e dalla STP. Anche i dati utilizzati per la compilazione della Relazione di performance provengono dal medesimo sistema SISP. Il calcolo degli indicatori avviene secondo la formula stabilita in fase di programmazione, per tutti gli obiettivi in maniera automatizzata, attraverso gli elementi forniti dai Centri di responsabilità mediante i rispettivi uffici del controllo di gestione.

### **Qualità degli obiettivi e degli indicatori**

Su questo tema, una prima raccomandazione riguarda la qualità degli obiettivi: richiamando il comma 2 dell'art. 5 del d.lgs. n. 150/2009, gli obiettivi inseriti nel Piano della performance dovrebbero essere rappresentativi della rilevanza dei compiti e delle responsabilità che questo Ministero riveste all'interno della politica economica del Paese. La Relazione di performance dovrebbe rendere conto di questi compiti e responsabilità, individuando obiettivi di particolare rilevanza.

Una seconda raccomandazione riguarda la qualità degli indicatori, la definizione dei target e le modalità di calcolo degli indicatori. Si dovrebbero, ad esempio, prevedere fonti di dati esterne, quando possibile, per limitare l'autoreferenzialità delle misurazioni e l'inserimento di valori di base-line e/o di benchmark per rendere più chiari i termini del cambiamento auspicato. In caso di indicatori qualitativi (ad esempio, 'realizzazione del piano di azione') è auspicabile che la descrizione venga arricchita dalle specificazioni necessarie a rendere comprensibile il tipo di risultato atteso.

Infine, si ribadisce l'importanza dell'utilizzo degli indicatori comuni, ancorché sperimentali, per le funzioni di supporto delle amministrazioni pubbliche, di cui al documento del Dipartimento della funzione Pubblica<sup>11</sup>. Sul punto si evidenzia, anche con riferimento alla dimensione di performance organizzativa di cui all'articolo 8, comma 1, lett.d) del d.lgs. n. 150/09, l'importanza di misurare la performance di alcuni processi trasversali comuni, al fine di accrescere la cultura della misurazione e implementare azioni organizzative miranti ad incidere su aspetti determinanti del buon andamento gestionale, anche attraverso il monitoraggio di serie storiche di indicatori.

A titolo esemplificativo, si può citare l'Indice di tempestività dei pagamenti del MEF<sup>12</sup>. Il valore medio dell'indicatore per l'anno 2018, riferito al Ministero nel suo complesso, è pari a 11,44 giorni (sezione "Amministrazione Trasparente"). Il dato risulta notevolmente in crescita rispetto al 2017, quando l'indice di tempestività si attestava a 7,37 giorni. L'indice risulta in ulteriore peggioramento per il 2019 (18,65 gg registrati nel primo trimestre). Dato il peggioramento di questo importante indice di performance, si raccomanda che esso sia inserito all'interno del Piano della performance 2020-21.

Le tabelle inserite nella Relazione riepilogano i risultati relativi agli obiettivi triennali ed annuali, evidenziando per tale ultima tipologia anche i valori a consuntivo degli indicatori ed il relativo scostamento numerico e percentuale. Nei casi di scostamento in negativo (o valori sotto soglia) sono riportate le relative motivazioni. Si segnala che i valori a consuntivo sono in genere ampiamente al di sopra dei target

<sup>11</sup>"Indicatori comuni per le funzioni di supporto delle amministrazioni pubbliche" – sperimentazione 2019 Dipartimento della funzione pubblica

<sup>12</sup> Con esclusione dell'Avvocatura dello Stato e del Corpo della Guardia di Finanza.

programmati<sup>13</sup>. Una tale circostanza evidenzia, come già riportato nella Relazione sul funzionamento del sistema 2018, una eccessiva “cautela” nella individuazione dei target, che spesso non tengono conto dei valori raggiunti nell’anno precedente.

### **Partecipazione dei cittadini e degli altri utenti finali**

In tale ambito si tiene conto delle caratteristiche proprie dell’azione amministrativa del MEF, principalmente riguardante attività di regolazione, controllo, vigilanza ed amministrazione indiretta, che non si presta ad una rappresentazione e misurabilità, quanto meno immediata. Per quanto riguarda la parte relativa alle **risultanze delle valutazioni realizzate con il coinvolgimento dei cittadini e degli altri utenti finali**, in attesa della definizione delle specifiche modalità che saranno recate all’interno del SMVP in corso di aggiornamento, l’OIV prende atto che il MEF ogni anno conduce numerose indagini di Customer Satisfaction sulla qualità dei servizi erogati, sull’informazione ed assistenza prestata agli utenti dalle diverse strutture del Ministero. In considerazione della peculiarità delle attività presidiate dal MEF, così come sopra delineato, i servizi forniti si riferiscono ai servizi generali di funzionamento e personale (all’interno del MEF) ed ai servizi istituzionali diretti alle amministrazioni pubbliche (quali ad es. il programma di razionalizzazione acquisti, indennizzi, risarcimenti, vittime del dovere, etc.). L’obiettivo di tali indagini è quello di formulare, partendo dai reclami e dai suggerimenti pervenuti anche all’Ufficio Relazioni con il Pubblico, delle proposte per il miglioramento della qualità dei servizi erogati.

In proposito sarebbe utile inserire gli esiti delle rilevazioni rivolte ai cittadini e ad altri utenti finali tra gli obiettivi ed indicatori del processo di programmazione.

### **Sistema di misurazione e valutazione della performance (SMVP)**

Il SMVP risulta ancora in corso di aggiornamento alla data di redazione di questa relazione. Si raccomanda, pertanto, di voler procedere in tempi ragionevoli ad un aggiornamento del SMVP, ivi compresa la definizione del perimetro e delle modalità di misurazione e valutazione della performance organizzativa, sia complessiva del MEF, sia delle singole strutture, anche al fine di rappresentare in maniera completa le dimensioni della performance organizzativa del Ministero, di cui all’articolo 8 del d.lgs. n.150/09.

### **Differenziazione dei giudizi**

Circa la significativa **differenziazione dei giudizi**, di cui all’art. 14, comma 4, lett. d) del d.lgs. n. 150/09, l’OIV prende atto che alla data di stesura della Relazione di performance e di validazione della stessa, non erano ancora disponibili i dati relativi alle valutazioni individuali relative all’anno 2018.

Le conclusioni riportate nella presente Relazione, raggiunte mediante l’analisi della predetta documentazione, nonché della reportistica estratta dal sistema di pianificazione del Ministero (Sisp), costituiscono la base per le motivazioni espresse nel giudizio di validazione da parte dell’OIV.

Pertanto, preso atto degli esiti di tutte le verifiche, il processo di validazione si conclude con la validazione della Relazione con osservazioni.

---

<sup>13</sup> Nella Relazione, infatti, si specifica che è stato attribuito il limite del 100% (valore di completo conseguimento dell’indicatore) a tutti quegli indicatori che presentano risultati superiori.

L' OIV verificherà che l'amministrazione recepisca adeguatamente le suddette osservazioni all'interno del processo di misurazione e valutazione relativo al prossimo triennio e darà conto di tali verifiche all'interno della prossima Relazione sul funzionamento del sistema.

Data la natura delle osservazioni sopra riportate, e in considerazione di quanto previsto dal DPCM 15 giugno 2016, n. 158, non si procede alla comunicazione alla Corte dei conti di tali osservazioni.